SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2027

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori SPERONI, CECCATO, COPERCINI, FABRIS Giovanni, BASTIANETTO, ROBUSTI, SERRA, CAVITELLI, BRUGNETTINI, PEDRAZZINI, FONTANINI, PERIN, CARINI, MARCHINI e BUSNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1995

Modifica dell'articolo 138 della Costituzione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 138 della Costituzione costituisce l'elemento formale distintivo della natura rigida della nostra Carta fondamentale la cui funzione garantista è inequivocabilmente insita nello spirito complessivo della procedura ivi prevista. Tale disposizione, infatti, nell'ingiungere una doppia deliberazione delle Camere, nel congegnare maggioranze qualificate per l'approvazione e nel disporre un *referendum* popolare eventuale, definisce un sistema di revisione costituzionale aggravato atto, insieme alla previsione di un organo preposto al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, a caratterizzare, in termini di «rigidità» la nostra Carta costituzionale.

Una questione preliminare da risolvere inerisce alla forza che deve essere annessa alle leggi di revisione, se cioè siano equiparabili alla Costituzione e dunque in grado di abrogarla in ogni sua disposizione.

La questione è dunque complessa: si tratta di «collocare», nell'ambito della gerarchia delle fonti, le leggi di revisione approvate *ex* art. 138 della Costituzione.

In merito, è certo persuasiva la dottrina in base alla quale la Carta medesima funge essa stessa da argine alle leggi di revisione costituzionale, la cui forza non può in nessun modo essere ritenuta illimitata così da renderle dotate di un'estensione paragonabile per l'oggetto a quella della Costituzione.

In questi termini, come un'autorevole dottrina (C. Esposito) ha insegnato, «una cosa è che la Carta costituzionale possa essere cambiata ("rivista"), altra e differente cosa è che tale cambiamento possa divenire totale».

Secondo un'impostazione più risalente, storicamente riferibile alla Rivoluzione francese, il potere di cambiamento della Costituzione in senso totale, appunto, più correttamente identificabile con il potere cosiddetto «costituente», deriva da un potere inalienabile del popolo sulla Carta.

Il popolo sarebbe quindi titolare di un potere «giuridicamente incontenibile» (E. Zweig, 1909) tale da divenire «garanzia contro ogni abuso dell'autorità» e per mezzo del quale «può essere oltrepassata o spezzata ogni barriera giuridicamente segnata dalla costituzione in un momento anteriore».

È in relazione a questa natura peculiare del potere costituente che il presente progetto di legge è stato concepito: esso si relaziona alla convinzione per la quale la Costituzione deve essere sintesi dell'unità politica del popolo ed espressione dell'esercizio del potere sovrano di questo.

In una prospettiva di riforma che trascenda la mera revisione, quindi, al fine di dare «sistemazioen giuridica alla "discontinuità" tra gli ordinamenti e le Costituzioni» (V. Angiolini, 1995), fatto che implica necessariamente il richiamo al potere costituente, la legittimazione al cambiamento può derivare solo da un'Assemblea che sia effettivamente rappresentativa del popolo sovrano.

Infatti, se il potere costituente ha una tale natura dirompente rispetto alla Costituzione affermata e consolidata, è evidente che esso può essere proprio solo di un organo, la cui azione, in ossequio al primato della sovranità popolare, legittimi *in toto* la nuova Costituzione e il nuovo diritto in quanto garante di un'unanimità di consensi da parte di tutte le istanze politiche e sociali presenti sul territorio.

Non sembra dunque procrastinabile, nel momento attuale, una scelta che definisca *a priori* all'interno del dettato costituzionale la legittimazione al cambiamento, al fine sia di garantire il rispetto delle istituzioni in cui la nostra democrazia si esprime ed è organicamente strutturata sia di far derivare le scelte fondamentali per l'ordinamento costituzionale direttamente dalla volontà del popolo sovrano democraticamente espressa.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione della Repubblica è aggiunto il seguente comma:

«La revisione della Costituzione può inoltre avvenire mediante l'elezione di un'Assemblea Costituente con sistema proporzionale e su base regionale. La deliberazione di istituire l'Assemblea Costituente è assunta con legge costituzionale».